

Cass. pen. Sez. V, (ud. 24-01-2006) 14-04-2006, n. 13654

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente

Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere

Dott. FUMO Maurizio - Consigliere

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere

Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

1) Y.X. N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 08/11/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;

udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Salzano F., che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

OSSERVA

Y.X.L. è stato condannato dal GUP presso il Tribunale di Firenze perchè riconosciuto colpevole dei delitti di concorso in sequestro di persona aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 2 e di estorsione (l'imputazione originaria era quella di cui all'art. 630 c.p.), nonchè del reato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 12 comma 1 e 3 per avere favorito la illecita immigrazione in Italia di cittadini cinesi, tenendoli quindi segregati sino al versamento della somma concordata per il loro ingresso nel nostro Paese. La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado.

Ricorre per Cassazione l'interessato e deduce violazione e falsa applicazione di legge (artt. 50, 605, 629 c.p.), sostenendo che nel caso in esame i soggetti il cui ingresso illegale in Italia era stato favorito, avevano in realtà prestato il loro consenso a rimanere per limitato periodo di tempo presso coloro che tale "operazione" avevano organizzato. Invero, se anche la libertà è, in sè, un bene

certamente indisponibile, il consenso dell'avente diritto, come afferma la dottrina, è efficace quando abbia ad oggetto una limitazione circoscritta e secondaria di tale bene. Nel caso di specie, la situazione è paragonabile a quella dei soggetti che, entrando in una comunità terapeutica, si impegnano anticipatamente a rimanere in loco per poter seguire il rigido programma riabilitativo che prevede anche una parziale restrizione della libertà. Che d'altronde i cittadini cinesi illegalmente entrati in Italia fossero consenzienti era facilmente deducibile dal fatto che gli stessi, giunti nell'affollata stazione ferroviaria di Firenze, spontaneamente seguivano la persona che era andata a riceverli fino all'appartamento nel quale erano temporaneamente alloggiati. Detto immobile non aveva chiusure particolari e gli ospiti potevano agevolmente anche affacciarsi alle finestre. La durata della permanenza poi era di poche ore e il danaro versato era la contropartita non della liberazione, ma del servizio fornito ai cittadini cinesi cui era stato comunque garantito l'ingresso in Italia.

La Corte poi ha omesso di valutare la possibilità di derubricare i reati ascritti all'imputato in quello di favoreggiamento della immigrazione clandestina o in quello di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente va condannato alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa Ammende, che si quantifica equitativamente in Euro 500,00.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 962 dep. 20.1.2004, ric. Hiang Yunwen, RV. 226489, esaminando una fattispecie - per altro - perfettamente "sovrapponibile" a quella di cui al presente ricorso, hanno affermato che la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona, finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 c.p. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605) con quello di estorsione, consumata o tentata (artt. 629 e 56 c.p.).

Il consenso asseritamente prestato dalla vittima, pertanto, non può conseguire alcuna efficacia scriminante, essendo del tutto evidente che esso è prestato con riferimento all'ingresso (clandestino) nel nostro Paese e al "sinallagmatico" versamento della quota richiesta da chi tali tipi di viaggio organizza, non certo con riferimento all'esercizio di una sorta di "diritto di ritenzione" da esercitarsi in danno del trasportato, il cui corpo sarebbe, per così dire, costituito in pegno sino al momento del pagamento. Irrilevanti inoltre (oltre che costituenti considerazioni di fatto) sono le modalità con le quali il clandestino si sarebbe spostato dalla stazione ferroviaria all'alloggio per lui approntato. L'ipotesi di accusa ha quale premessa, condivisa in sentenza e non validamente criticata dal ricorrente, che il cittadino cinese illegalmente entrato in Italia, proprio per la sua condizione di irregolare, per l'ignoranza della lingua, per la mancanza di qualsiasi riferimento nel nostro Paese, era di fatto completamente nella disponibilità degli organizzatori del viaggio, tanto da non essere in condizione di spostarsi liberamente sul territorio.

Il reato ascritto al ricorrente, per tutto quanto sopra scritto, va riqualificato, pur rimanendo invariato il trattamento sanzionatorio, nei sensi della originaria imputazione (art. 630 c.p.).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle Ammende; rettifica la sentenza impugnata, qualificando ai sensi dell'art. 630 c.p., in conformità della originaria imputazione, i fatti considerati dal GUP presso il Tribunale di Firenze come "ipotesi di cui all'art. 605 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 2 in relazione all'art. 629 c.p.".

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2006.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2006